



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO MASCHERONI"

24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A
Tel. 035-237076 - Fax 035-234283
e-mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it
sito internet: <http://www.liceomascheroni.it>
Cod.Mecc.BGPS05000B Cod.Fisc.95010190163



REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7 (approvato dal Collegio dei Docenti in data 30/3/2011)

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario del singolo alunno, vengono segnalate dai docenti sul Registro di Classe.

Le assenze, di cui al primo comma, vengono calcolate sulla base della frequenza registrata in segreteria, con la collaborazione del docente Coordinatore di classe.

Esse sono conteggiate in ore, e la percentuale viene calcolata sul monte ore annuale personalizzato delle lezioni, come normativamente definito per la validazione dell'anno scolastico: monte ore settimanale previsto dal percorso curricolare frequentato, moltiplicato per 33 settimane. Tali valori sono indicativi. Ove fosse necessario un conteggio accurato, sarà preso in considerazione, il "curricolo individuale" di ogni studente considerando la situazione personale (ad es. il non avvalersi dell'ora di Religione).

Non rientrano tra le assenze le ore dedicate ad assemblea di istituto, purché dall'appello risulti la presenza a scuola, e quelle per viaggi di istruzione.

E' da considerarsi attività didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché effettivamente svolta) la partecipazione di alunni (classi intere o singoli alunni) con la scuola ad attività e progetti previsti dal P.O.F. , che comportino una presenza fuori aula o fuori sede.

art. 2 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

a) motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture pubbliche o con codice regionale - ricovero ospedaliero - cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente - terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie - visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno) – donazioni di sangue;

b) motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; trasferimento della famiglia;

c) non verranno considerate nel calcolo delle assenze quelle degli studenti che usufruiscano di leggi relative alle disabilità;

d) adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino il sabato giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

art. 3 - Programmi/percorsi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domiciliare, seguano momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

Per gli alunni (specificamente quelli del quarto anno) che seguano periodi di frequenza scolastica all'estero, come da norme sulla equipollenza, i periodi di scolarizzazione in questione vengono riconosciuti secondo quanto formalmente certificato dalla scuola straniera.

Giornate o uscite anticipate per attività sportiva o formativa (ad es., conservatorio), debitamente richieste, e certificate da soggetti giuridicamente riconosciuti (Federazioni sportive e/o Associazioni Sportive di appartenenza riconosciute dal CONI, Conservatori, Istituzioni formative ecc.) sono ammesse a deroga.

art. 4 - Disposizioni finali

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Le deroghe di cui al presente regolamento vengono fatte valere a condizione che le assenze complessive, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico viene conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

L'introduzione della norma, nonché del presente Regolamento, è l'occasione per responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull'importanza di ogni ora di lezione e quindi sulla necessità di impegnarsi nell'evitare o contenere assenze, ritardi, uscite anticipate.